



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

N. 13 DEL 29-06-2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno, alle ore 20:05, presso la Casa della Comunità, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
SALIGARI ANNAMARIA	X	
MASA GLORIA	X	
TRAMACCHI FABIO	X	
GIUMELLI VINCENZO	X	
PURATTI SILVANO GIUSEPPE		X
CLEMENTI PAOLO	X	
PINI SAMANTHA	X	
CIMETTI PIETRO	X	
GIUDICE GIANLUIGI		X
GIUDICE SARA	X	
IRRONEO ANGELO		X

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI.
La signora ANNAMARIA SALIGARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, conv. con modificazioni dalla L. 69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato;
- l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*”;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la

disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2021 ;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021 validato dal Revisore dei conti in data 24/06/2021 in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

OSSERVATA la relazione di Validazione richiamata al punto precedente, trasmessa in data 24/06/2021;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'allegato A, al punto 2, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e agli artt. 21, 22, 23 del Regolamento TARI sopra richiamato;

TENUTO CONTO che con la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*" sono stati individuati criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive valevoli per l'anno 2020 ma – a seguito del protrarsi di tali circostanze – adeguabili anche alla situazione relativa all'anno 2021;

RICORDATO che l'art. 6 D.L. 73/2021 in corso di conversione, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività economiche, la cui ripartizione sarà stabilita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria delle utenze non domestiche le quali sono state sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbe conseguenze economiche negative;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, di disporre la seguente riduzione TARI a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza per l'ammontare pari ad euro 2.509,00, come da proiezioni IFEL art.6 del D.L.73 del 25 maggio 2021;

PRESO ATTO che la spesa per l'erogazione di tali riduzioni a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa sui rifiuti – TARI 2021 trova allocazione nel Bilancio di Previsione 2021/23;

VALUTATO che alcune attività hanno subito restrizioni specifiche con riferimento alla tipologia di attività lavorativa svolta, anche successivamente alle riaperture graduali al termine del lockdown, in particolar modo le attività di bar, le attività artigianali di produzione di beni specifici, attività artigianali tipo botteghe, esposizioni e similari;

ACCERTATO che il Comune di Lovero è l'ente territorialmente competente si ritiene quindi di applicare un'agevolazione alle utenze non domestiche come sopra individuate, e precisamente si prevede per l'anno corrente la riduzione del 42% della tariffa totale (fissa e variabile) applicata ai bar (ricadenti nella categoria 17), del 35% della tariffa per le attività artigianali di tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro...) e attività di produzione di beni specifici ricadenti rispettivamente nelle categorie 12 e 15, del 20% sulle esposizioni (categoria 4);

ATTESO CHE le agevolazioni che si intende adottare in favore delle utenze non domestiche sopra citate che ricadono nelle summenzionate categorie 17,15,12,4, avranno efficacia per il solo anno 2021 e non si configurano come aiuti di Stato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,*

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;*

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 comma 1 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 24/06/2021, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile Servizio Affari Generali/entrate comunali e dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra i contenuti principali del piano finanziario e del documento inerente le tariffe.

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato dall'Ente Territorialmente Competente con deliberazione di G.C. n.42 del 22/06/2021 e validato dal Revisore dei conti in data 24/06/2021 al fine di poter disporre delle grandezze necessarie alla determinazione delle entrate tariffarie TARI 2021, riportato nell'Allegato A della presente deliberazione;

2. di approvare, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI espone di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2021

UTENZE DOMESTICHE				
Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza
	Nord<5000			
Famiglie di 1 componente	0,84	1,25	0,133286	38,50
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,60	0,155500	49,28
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,80	0,171368	55,44
Famiglie di 4 componenti	1,16	2,20	0,184062	67,76
Famiglie di 5 componenti	1,24	2,90	0,196755	89,32
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40	0,206276	104,72

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2021

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria	kc	kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Nord<5000	Nord<5000	Euro/m ²	Euro/m ²
				Quv*Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	0,231007	0,546464
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	6,55	0,362363	0,852223
Aree scoperte, depositi edili	0,55	4,65	0,249125	0,605013

Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50	0,135886	0,325276
Alberghi con ristorante	1,33	10,93	0,602429	1,422107
Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	0,412188	0,974527
Case di cura e riposo	1,00	8,19	0,452954	1,065604
Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30	0,511838	1,210027
Banche ed istituti di credito	0,65	5,50	0,294420	0,715607
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,05	8,75	0,475602	1,138466
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	0,688491	1,619874
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,85	7,55	0,385011	0,982333
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55	0,416718	0,982333
Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	6,85	0,412188	0,891256
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50	0,249125	0,585497
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,00	50,00	2,717726	6,505520
Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82	1,648754	3,879892
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	16,00	0,905909	2,081766
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,20	16,75	0,996500	2,179349
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,00	55,00	4,076589	7,156072
Discoteche, night club	1,52	12,67	0,688491	1,648499

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021:

- **Primo acconto** – scadenza 30 settembre 2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
- **Secondo acconto / saldo** – scadenza 10 dicembre 2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021 e a congruaggio di quanto già versato;

4. di disporre la seguente riduzione TARI a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19 per l'ammontare complessivo di euro 2.509,00, per il solo anno 2021, per le seguenti attività lavorative che ricadono nelle categorie 17, 15, 12, 4 (bar, attività artigianali di produzione di beni specifici, attività artigianali tipo botteghe, esposizioni), per l'anno corrente nelle seguenti riduzioni percentuali della tariffa totale (fissa e variabile):

42% per la categoria 17 (bar);

35% per la categoria 15 (attività artigianali di produzione di beni specifici);

35% per la categoria 12 (attività artigianali tipo botteghe);

20% per la categoria 4 (esposizioni);

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

successivamente

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ANNAMARIA SALIGARI

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio AFFARI GENERALI-ENTRATE COMUNALI, formula
il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Lovero, 25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALIGARI ANNAMARIA

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 del 25-06-2021



COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Lovero, 25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCHINI JESSICA

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 del 25-06-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 29-06-2021, avente ad oggetto ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO., pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 14-07-2021 al 29-07-2021 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lovero, 14-07-2021

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
BESSEGHINI STEFANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N..... DEL...../...../2021

1. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021



COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio

Agg. 19/02/2021

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RII)

	Input dati Ciclo Integrato RU	Comune di Lovere			
		Costi del gestore diverso dal Comune	Costi Comune non rialzati	Costi Comune rialzati	Ciclo Integrato RU (TOTPEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	13.726	-	-	13.726
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CIS	G	15.967	-	-	15.967
Costi dell'attività di raccolta e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	15.347	-	-	15.347
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni di fermentale - CRD	G	2.694	4.128	4.177	6.821
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COEXPTV	G	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	6.737	-	-	6.737
Fattore di Sharing - b	E	0,60	-	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	4.054	-	-	4.054
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI	G	5.012	-	-	5.012
Fattore di Sharing - b(1+u)	E	0,84	-	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)ARCONAI	E	4.210	-	-	4.210
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCTV	E-G	-	-	-	-
Coefficiente di gradualità - (1+y)	E	-	-	-	1,00
Numero di rate - r	E	-	-	-	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta - (1+y)RCTV/r	E	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	-	4.432	4.432
IVA (IVA) e altre entrate tributarie relative alla componente a conguaglio variabile	C				4.432
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	127	6.787	6.843	6.975
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	-	2.111	2.116	2.116
Costi generali di gestione - CGG	G	-	164	166	166
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-	-
Altri costi - COAL	G	-	-	-	-
Costi comuni - CC	C	1.155	-	2.307	3.460
Ammortamenti - Amm	G	-	-	2.422	2.422
Accantonamenti - Acc	G	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	-	-	1.414	1.414
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - RUC	G	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CC	C	5.241	-	3.626	9.077
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COEXPTF	G	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF	E-G	-	-	-	-
Coefficiente di gradualità - (1+y)	C	-	-	-	1,00
Numero di rate - r	C	-	-	-	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta - (1+y)RCTF/r	E	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	-	1.579	1.579
IVA (IVA) e altre entrate tributarie relative alla componente a conguaglio fisso	C				1.579
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII	E	-	-	-	-
IVA (IVA) e altre entrate tributarie relative alla componente a conguaglio fisso	C				1.579
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRI/2020	E	-	-	-	-
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII	E				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COEXPTV2021	E	-	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COEXPTV2021	E	-	-	-	-
Numero di rate - r	E	-	-	-	-
Rata annuale RCNDTV - RCNDTV/r	E	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	658,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 - RCUTV	E	-	-	-	968
Quota (relativa ai costi variabili) del conguaglio residuo afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-	-
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 - (1+y)2020(RCTV,2020)/2020 (se r2020 > 1)	E	-	-	-	-
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E	-	-	-	-
IVA (IVA) e altre entrate tributarie relative alla componente a conguaglio variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C				1.007
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COEXPTF2021	E	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 - RCUTF	E	-	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) del conguaglio residuo afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-	-
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 - (1+y)2020(RCTF,2020)/2020 (se r2020 > 1)	E	-	-	-	-
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E	-	-	-	-
IVA (IVA) e altre entrate tributarie relative alla componente a conguaglio fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C				1.007
IVA (IVA) e altre entrate tributarie relative alla componente a conguaglio fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C				1.007
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata - %	G				
sp-2 - kg	G				
costo unitario effettivo - Ceff1 - €/cent/kg	G				
abbigliamento standard - Ceff2 - kg	E				
costo medio settore - Ceff3 - kg	E				
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y1	E				
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2	E				
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	E				
Costi di gestione (1+y)	C	1	1	1	1
Verifica del limite di crescita					
zeta	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Qla	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - Pga	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19/2021	E				0,00%
Rata limite per la valorizzazione del limite alla crescita della qualità - z	C				1,0%
(1+z)	C				1,0%
zeta	C				1,7%
STVa-1	E				53.915
STFa-1	E				5.966
STVa	C				53.915
STFa	C				5.966
Limite (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				60.879
delta (STFa - STmax)	C				9.280
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 9 MTR					
Riclassifica IVa	E				42541,56
Riclassifica IVb	E				16.297,54
Attività esterne Ciclo Integrato RU (già comprensive di IVA)	G				
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
Quota residua del conguaglio relativo all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-	-
Quota residua del conguaglio relativo all'annualità 2019	C	-	-	-	-
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-	-
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2018	C	-	-	-	-
Quota residua recupero delle mancanti entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 154/2020/R/RII (relativa a RCNDTV)	C	-	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da Tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-	-

Legenda celle	
compilazione libera	
non compilabile	
celle contenenti formule	
celle con dati form. in lettura	



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

2. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie:

La superficie a ruolo (in mq)

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale
La superficie di rifiuti a ruolo (in mq)	64.056,00	71%	26.750,00	29%	90.806,00
La produzione di rifiuti (in kg) – misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)	129.787,0	54%	108.900,0	46%	238.687,0

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione, che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla produzione dei rifiuti che risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal momento che lo stesso non fornisce la dimensione circa l'utilizzo effettivo del servizio.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2021:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 55%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 45%



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

3. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1a - Coefficienti K_a per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	K_a Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
		Nord	Centro	Sud
FASCIA A	1	0,84	0,82	0,75
FASCIA B	2	0,98	0,92	0,88
FASCIA C	3	1,08	1,03	1,00
FASCIA D	4	1,16	1,10	1,08
FASCIA E	5	1,24	1,17	1,11
FASCIA F	6 o più	1,30	1,21	1,10

Tabella 2 - Coefficienti K_b per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	K_b Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare			
		minimo	massimo	medio	Adottato 2021
FASCIA A	1	0,60	1,00	0,80	1,25
FASCIA B	2	1,40	1,80	1,60	1,60
FASCIA C	3	1,80	2,30	2,05	1,80
FASCIA D	4	2,20	3,00	2,60	2,20
FASCIA E	5	2,90	3,60	3,25	2,90
FASCIA F	6 o più	3,40	4,10	3,75	3,40



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

Tabella 3a – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione			
		Nord			
		min	max	medio	Adottato 2021
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,74	0,80
3	Aree scoperte, depositi edili	0,38	0,63	0,51	0,55
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,37	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,86	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,98	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,07	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,57	0,65
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99	1,05
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,72	1,04	0,88	0,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	6,13	6,00
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	4,96	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07	2,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	2,20
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	8,25	9,00
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34	1,52



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti Kd

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno			
		Nord			
		min	max	medio	Adottato 2021
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	3,40	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,03	6,55
3	Aree scoperte, depositi edili	3,11	5,20	4,16	4,65
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	3,03	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	9,86	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,02	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,01	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,76	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,64	5,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	8,12	8,75
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	10,63	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	5,90	8,50	7,20	7,55
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	8,52	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,5	7,50	5,50	6,85
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	6,71	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	50,28	50,00
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	40,65	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,90	16,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	17,00	16,75
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	67,66	55,00
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	11,07	12,67

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Lovere			
		Costi del gestore diverso dal Comune	Costi Comune non rivalutati	Costi Comune rivalutati	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	13.726	-	-	13.726
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	15.967	-	-	15.967
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	15.347	-	-	15.347
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	2.694	4.128	4.177	6.871
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	6.757	-	-	6.757
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b[AR]	E	4.054	-	-	4.054
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G	-	5.012	-	5.012
Fattore di Sharing b[1+u]	E	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b[1+u]ARCONAI	E	4.210	-	-	4.210
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G	-	-	-	1,00
Coefficiente di gradualità [1+y]	E	-	-	-	1
Numero di rate r	E	-	-	-	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta [1+y]RCTV/r	E	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	4.432	4.432
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C				48.079
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	127	6.767	6.848	6.975
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	2.111	2.136	2.136
Costi generali di gestione CGG	G	-	164	166	166
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-
Altri costi COAL	G	-	-	-	-
Costi comuni CC	C	1.158	2.302	3.460	3.460
Ammortamenti Amm	G	-	2.422	2.422	2.422
Accantonamenti Acc	G	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	-	-	1.414	1.414
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RUC	G	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	5.241	-	3.826	9.077
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G	-	-	-	1,00
Coefficiente di gradualità [1+y]	E	-	-	-	1
Numero di rate r	E	-	-	-	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta [1+y]RCTF/r	E	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	1.579	1.579
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C				21.091
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-	-
ΣTva = ΣTva + ΣTfa	C				69.171
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-	-
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COIEXPTV2021	E	-	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COIEXPTV,2021	E	-	-	-	-
Numero di rate r'	E	-	-	-	-
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r	E	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	958,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	E	-	-	-	958
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-	-
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y)2020/RCTV,2020/2020 (se r2020 > 1)	E	-	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C				49.037
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COIEXPTF2021	E	-	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	1
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	E	-	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-	-
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y)2020/RCTV,2020/2020 (se r2020 > 1)	E	-	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C				21.091
ΣTva = ΣTva + ΣTfa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C				70.129
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				
qo-2 kg	G				
costo unitario effettivo - Ccoeff Ecent/kg	G				
fabbisogno standard Ecent/kg	E				
costo medio settore Ecent/kg	E				
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y1	E				
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y2	E				
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y3	E				
Totale g	C	0	0	0	0
Coefficiente di gradualità [1+g]	C	1	1	1	1
Verifica del limite di crescita					
Indicatore	MTR				
coefficiente di recupero di produttività Xa	E				1,7%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Qla	E				0,10%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale Pga	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C				1,6%
[1+r]	C				1,016
ΣTva	C				70.129
ΣTva-1	E				53.915
ΣTfa-1	E				5.966
ΣTva-1	C				59.881
ΣTva/ΣTva-1	C				1,1711
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				60.839
delta (ΣTva-ΣTmax)	C				9.290
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica Tva	E				42.541,56
Riclassifica Tfa	E				18.297,54
Attività esterne Ciclo integrato RU (già comprensive di IVA)	G				-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-	-
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-	-
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)	C	-	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-	-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totale



COMUNE DI LOVERO
PROVINCIA DI SONDRIO

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 22/06/2021

RELAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PREVISTI DAL MTR DI ARERA IN CAPO ALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Nello specifico, come si motiverà oltre, la Giunta Comunale interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie)
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso

può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Rilevato che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

Visto anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000"*;

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Lovero a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, come si vedrà meglio oltre, lo stesso Comune si configura come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione n. 91 del 22/06/2021 ad opera del Servizio Affari Generali – Entrate Comunali.

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore, questo Comune ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Soggetto gestore: il Servizio Affari Generali – Entrate comunali: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente il servizio ed è quindi quello che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso;
- Ente Territorialmente Competente chiamato alla validazione: il Comune al fine di assicurare adeguati profili di terzietà, ha affidato incarico esterno al Revisore dei Conti, avvalendosi della Società di assistenza tributaria NeoPa Srl, per il supporto nella fase di validazione, anche in considerazione del fatto che per l'attività appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche avvalorate da una comprovata esperienza nel settore.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "*[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*". Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, "*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*".

Pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, a sua volta occorre individuare una ripartizione di competenze tra:

- **la Giunta Comunale:** è chiamata alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, esercitando le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- **Il Revisore dei Conti** provvede alle attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

2. COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI (ARTICOLO 4.3 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

L'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti: a tal fine, annualmente, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL e PG . Tra le definizioni riportate nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif all'articolo 1.1 troviamo le seguenti:

Variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) sono costituite dalle variazioni - approvate dall'Ente territorialmente competente - delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;

Variazioni di perimetro (PG) sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni.

I valori sono fissati nei limiti fissati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Inoltre, in base a quanto stabilito dalla Delibera 443/2019/R/Rif all'articolo 4.3 bis, al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio, è data facoltà all'Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo $C_{19-2021}$ che permetta di tener conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che

verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19.

La valorizzazione delle componenti di costo COI_{TV} e COI_{TF} permettono di conseguire gli obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale. Come previsto nell'articolo 8.2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, l'introduzione delle componenti $COI_{TV,a}$ e $COI_{TF,a}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Lovero l'Ente territorialmente competente non prevede modifiche al perimetro gestionale.

Infine, non sono previste all'interno di questo Piano Finanziario variazioni di costo connesse con la gestione dell'emergenza da Covid-19, che comportino costi diversi rispetto a quanto rilevato per l'anno 2019, che costituisce base di partenza per lo sviluppo del Piano Finanziario 2021. Gli eventuali maggiori costi sostenuti, di natura straordinaria, saranno interamente coperti dalla fiscalità generale del Comune nel corso dell'anno 2021, senza che ciò comporti ricadute dirette sui contribuenti della TARI.

3. FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019 (ARTICOLO 4.5 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

Nell'introduzione del nuovo Metodo Tariffario MTR per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio da ammettere a copertura tariffaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito uno specifico meccanismo di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019.

L'Autorità ha definito opportuno modulare la tariffa relativa alle annualità 2020 e 2021, confermando i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la tutela degli utenti e dell'efficienza del sistema posto dalla legge 205/2017 (che ha conferito la delega regolatoria in capo all'Autorità) e, al contempo, introducendo misure di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019.

Nonostante le forti perplessità espresse da ANCI durante il periodo di consultazione, iniziato con l'emanazione del Documento per la Consultazione 351/2019, il 31 luglio scorso, l'Autorità ha confermato le proprie intenzioni, inserendo le componenti di costo a conguaglio all'interno del comma 1 dell'articolo 2 Deliberazione 443/2019/R/Rif. L'Allegato A di tale Delibera ha definito i contorni dell'applicazione di detto principio, disciplinati al Titolo V del documento, rubricato "*Costi efficienti per le annualità 2018-2019*". La ratio che ha spinto ARERA ad introdurre il concetto in commento è costituita dal fatto che il legislatore ha affidato ad essa il quadro regolatorio nell'ambito rifiuti a decorrere dall'annualità 2018. Tuttavia, come è logico, l'Autorità in quell'anno non poteva disporre di un metodo da applicare immediatamente ed ha cominciato i lavori che hanno condotto nell'ottobre 2019 all'emanazione di una nuova disciplina per l'individuazione dei costi ammessi a copertura tariffaria; ciononostante, anziché prevederne gli effetti dall'anno 2020, ARERA ha previsto una retroattività delle regole introdotte: ciò non può trovare

applicazione, in quanto contrasta non solo con la normativa vigente in ambito tributario, ma anche con i principi espressi in materia di copertura dei costi della Tassa Rifiuti dalla Corte dei Conti.

Per avvalorare la posizione di questo Comune, in merito alla presunta applicazione della "gradualità" per gli anni 2018 e 2019, è utile richiamare alcune pronunce:

Parere CDC Campania deliberazione 158/2010:

"deve ritenersi che, in assenza di una disposizione di legge che ne proroghi espressamente gli effetti anche agli anni successivi, non sia più consentito, una volta decorsi i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, agire retroattivamente con la leva tariffaria per conseguire l'integrale copertura dei costi dell'esercizio in corso".

Parere CDC sezione Autonomie deliberazione 2/2011:

"La previsione di un termine per l'esercizio del potere di determinare le tariffe (data di approvazione del bilancio di previsione) costituisce, in realtà, limite alla discrezionalità dell'Amministrazione, derogabile soltanto dal legislatore mediante norma speciale", così come è avvenuto con l'art. 3, comma 8-quater, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che, al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella Regione Campania aveva previsto che i comuni della Regione stessa potessero deliberare variazioni della Tassa o della Tariffa relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio dello stesso anno 2008".

Il Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, con Circolare n. 3/DF ha esaminato altre pronunce della Giustizia Amministrativa:

"come evidenziato dal TAR Puglia nella sentenza n. 1826 del 18 ottobre 2017 – confermando quanto sostenuto dallo stesso TAR nell'ordinanza n. 386 del 26 luglio 2017 – "le ipotesi di inserimento di costi del servizio riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno successivo sono del tutto straordinarie ed eccezionali, e giammai riconducibili a "ordinari" comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all'Ente locale". Tra tali ipotesi eccezionali i giudici amministrativi individuano "ad esempio: [al]la possibilità (prevista ex lege) di considerare «Tra le componenti di costo ...anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)» (riferiti, quindi, ad altri inerenti tributi abrogati), ai sensi dell'art. 1, comma 654 bis della Legge n. 147/2013", nonché le "(possibili) riduzioni delle superfici imponibili verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di competenza".

Ad eccezione delle predette "ipotesi derogatorie", secondo quanto chiarito nella sentenza in questione, il principio della copertura integrale dei costi di cui all'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "correttamente interpretato (...), va inteso nel senso che (...) i relativi costi devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all'esercizio finanziario di competenza)". È, quindi, da escludersi la possibilità di inserire nel piano finanziario dell'anno successivo componenti di costo del servizio imputabili all'esercizio precedente e, in particolare, quelle ascrivibili alla "errata (o illegittima)" determinazione della tariffa per l'anno precedente.

Nello stesso senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 4 dell'1° marzo 2019, la quale ha espresso l'avviso che "in linea e salvo eccezioni che fossero previste da specifiche disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell'esercizio di competenza, non possano essere inseriti nel Piano Economico Finanziario di esercizi successivi".

Di fatto il MTR stabilisce che siano determinati ex-post i costi efficienti anche relativi ad annualità ed esercizi chiusi e già regolati sulla base del sistema allora in vigore. Non si riscontrano infatti disposizioni normative o regolamentari che lasciassero presupporre un certo grado di provvisorietà nelle scelte adottate dalle amministrazioni locali. In nessun caso si è fatto riferimento ad esempio ad una definizione dei Piani Finanziari "transitori" o comunque modificabili successivamente. Al contrario, le tariffe della Tassa Rifiuti per le Amministrazioni Locali devono essere - per espressa previsione normativa - approvate dai Consigli Comunali entro la data di approvazione del bilancio di previsione; le eventuali modifiche successivamente intervenute, saranno efficaci dall'anno successivo. Si consideri che è la stessa Legge (L. 147/2013 art. 1 comma 683) che prevede che la base di calcolo delle tariffe TARI debba essere l'importo derivante dal Piano Finanziario e va da sé che quindi anche quest'ultimo documento sia da approvare/adottare obbligatoriamente entro le date di approvazione del bilancio di previsione e non possa essere successivamente modificato.

La variazione di un atto successiva alla sua approvazione, che comporti obblighi maggiori in capo ai contribuenti i quali non potevano esserne a conoscenza all'atto della prima approvazione, configura il principio di retroattività, ammissibile soltanto quando sia la Legge a consentirlo.

In tutti i casi non previsti espressamente dalla legge, la retroattività nel diritto tributario non può essere contemplata, come previsto dall'articolo 3 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente):

"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, (in materia di norme di interpretazione e non è questo il caso, ndr) le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo".

Il principio ispiratore consiste nel presupposto che i contribuenti non possano permanere in situazione di incertezza perdurante relativamente alle proprie obbligazioni.

ARERA introduce però un meccanismo di calcolo che non esisteva nell'anno 2019 e che viene invece stabilito ora per allora generando una evidente retroattività della propria disciplina. A nulla vale il discorso che il ricalcolo dei costi efficienti non comporti un innalzamento delle tariffe in uso nell'anno 2019 dal momento che la proposta di ARERA è quella di individuare una voce di costo da sommare algebricamente ai costi già determinati per le annualità 2020 e 2021. Anzi, tale soluzione contrasta anche per altri aspetti con la disciplina delle norme tributarie, ed in particolare con la regolamentazione normativa della Tassa Rifiuti. Fin dalla sua introduzione, la TARI è stata connotata da due principi cardine: un'applicazione basata sul principio "chi inquina paga" e la necessaria copertura integrale dei costi del servizio, individuati appunto con Piano Finanziario. Più volte negli scorsi anni si è avuto modo di osservare che i tentativi di pedissequa applicazione del principio di copertura, con il travaso in esercizi successivi di maggiori o minori oneri generatisi in una annualità, ha condotto a vere e proprie storture applicative che in taluni casi hanno addirittura coinvolto la Corte dei Conti. I giudici contabili, come visto sopra, si sono allora espressi chiudendo ogni possibilità di trascinarsi dei risultati da un'annualità ad un'altra invocando il principio di annualità che regola la copertura tariffaria dei costi del servizio.

Il calcolo dei conguagli nella disciplina dell'Autorità mira a configurare elementi di gradualità nel passaggio al nuovo sistema, come più volte sostenuto dalla stessa:

Deliberazione 443/2019/R/Rif, premessa:

"nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti" (OS 8), proponendosi di "introdurre misure volte a promuovere la trasparenza e l'efficienza delle diverse gestioni che costituiscono il ciclo dei rifiuti, impostando un meccanismo tariffario che sia in grado di favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti (...)", contestualmente precisando che "il

processo di applicazione di tali misure sarà graduale, a partire dalla definizione di criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti negli anni 2018 e 2019”

Tuttavia, l'effetto che si genera è diametralmente opposto, in quanto agli effetti potenzialmente dirompenti della prima applicazione del MTR per la definizione dei costi efficienti, si sommano anche i risultati positivi o negativi delle annualità pregresse, con l'effetto di aumentare ulteriormente il divario tra Piano Finanziario 2020 e Piano Finanziario 2021, il che necessariamente comporta una discontinuità di gettito e quindi di tariffe.

Vi è di più: il concetto che sta alla base del calcolo dei conguagli consiste nel ricalcolo di un Piano Finanziario 2019 posticcio, basato sulle nuove regole stabilite dall'Autorità prendendo in esame i costi dell'anno 2017. Le risultanze di quest'ultimo dovranno poi essere confrontate con il PEF in vigore per l'anno 2019, approvato dal Consiglio Comunale o altro ente competente e determinato sulla base della disciplina legittimamente in vigore in quel momento. Gli eventuali maggiori costi che dovessero emergere dal confronto che ARERA chiede di effettuare, arriverebbero a generare titolo per ottenere un maggior costo da imputare alle platee di contribuenti degli anni 2020 e successivi. Tuttavia, è bene dirlo, l'eventuale differenza non dipenderebbe da maggiori (o minori) costi effettivamente sostenuti dall'ente rispetto a quelli indicati nel Piano Finanziario allora adottato, ma soltanto da una modalità di individuazione degli stessi differente da quella a suo tempo utilizzata. La copertura integrale dei costi che era stata ottenuta nell'anno 2019 seguiva semplicemente altri criteri (allora per esempio non si parlava dei costi sostenuti dai diversi gestori ma dei costi sostenuti direttamente dal Comune per remunerare il servizio ai gestori che lo fornivano) ed il cambio delle regole in corsa non può portare ad una penalizzazione (o ad un vantaggio) per coloro che saranno contribuenti domani e non lo furono ieri.

L'impatto delle disposizioni contenute nel Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/Rif si ripercuote quindi su contribuenti che potrebbero non aver nemmeno beneficiato del servizio nell'anno oggetto di calcolo per il conguaglio (nel caso che ci occupa, il 2019). Ciò tradisce lo stesso scopo per il quale il legislatore aveva scelto di investire l'Autorità della funzione regolatoria: la delega di legge (L. 27-12-2017 n. 205, articolo 1 comma 527 lett. f) con cui l'Autorità è stata investita delle funzioni in ambito di regolazione del settore rifiuti prevedeva

“sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata [...] le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di [...] predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»”

Tuttavia nel conguaglio così come configurato, proprio del principio «chi inquina paga» non c'è traccia, in quanto a pagare le (o a beneficiare delle) maggiori o minori somme saranno soggetti che nel 2019 potrebbero non aver “inquinato” affatto, perché non esistenti in quel preciso contesto territoriale.

Si consideri inoltre che il Gestore del Servizio SECAM S.p.A. non ha fornito i dati di dettaglio per il calcolo delle componenti a conguaglio, senza i quali si rende di fatto impossibile determinare le stesse ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 che dispone vadano sommati i costi rilevati nell'anno 2017 e opportunamente rivalutati, sia per la parte del Gestore affidatario, sia per quella del Comune che rivesta il ruolo di Gestore.

Per questo motivo il Comune di Lovero non ha provveduto alla determinazione delle componenti a conguaglio, le quali nemmeno configurano ipotesi di applicazione graduale del nuovo sistema in quanto, al

contrario, l'inserimento di nuove regole su dati consolidati comporta semmai l'esacerbazione dello stravolgimento di metodo in un biennio delicato e complesso come il 2020-2021.

4. FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING (ARTICOLO 4.6 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

ARERA prevede che l'Ente territorialmente competente descriva le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Sulla base del MTR, la determinazione delle componenti di provento relative alle entrate derivanti da corrispettivi riconosciuti dal Conai, ovvero derivanti dalla vendita di materiale ed energia (AR_{CONAI} e AR , come meglio definite oltre) avviene tenendo conto di un fattore di *sharing* valorizzato dall'Ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. Come riportato all'allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, articolo 2.2, l'ETC valorizza i seguenti fattori di sharing:

- b : è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 ; 0,6]$ e serve come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio. In pratica, fatto 100 l'importo incassato dal Comune per le attività appena citate, un coefficiente di sharing b più alto (vicino allo 0,6) comporta che la maggior parte dell'importo riconosciuto per la vendita di materiale ed energia sia a scomputo dei costi, premiando il comportamento della cittadinanza più dell'impegno della Società necessario a valorizzare le frazioni derivanti dalla raccolta differenziata; al contrario un coefficiente di sharing b più contenuto (vicino allo 0,3) farà in modo di generare un minor abbattimento dei costi e riconoscerà implicitamente il maggior sforzo da parte della Società affidataria per valorizzare le frazioni recuperate. Per il Comune di Lovero si è scelto di adottare il valore di 0,60 premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono recuperi importanti: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.
- $b(1+\omega)$: è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e serve come moltiplicatore dell'importo AR_{CONAI} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:
 - alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
 - alla valutazione dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo
- ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1; 0,4]$. Come evidenziato in precedenza, anche in questo caso la scelta deve prendere le mosse dall'osservazione della realtà e si dovrà valutare in che misura i corrispettivi derivanti dal CONAI possano essere utilizzati per l'abbattimento dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria. Il coefficiente ω funziona come moltiplicatore del coefficiente b visto in precedenza per cui all'aumentare di ω aumenta anche la quota di contributo CONAI portata in abbattimento delle tariffe, mentre la scelta di mantenere basso il livello di ω comporta il riconoscimento di una maggiore attività da parte della Società. Anche in questo

caso si è scelto di adottare il valore massimo di 0,40 consentendo quindi il massimo recupero ammesso in relazione alle somme derivanti dalla vendita del materiale ai Consorzi di filiera del CONAI.

In relazione al Comune di Lovero in considerazione del valore dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia e di quanto sopra delineato in relazione alla valorizzazione dei parametri di gradualità $\gamma_{(1,a)}$ e $\gamma_{(2,a)}$, lo scrivente ha deciso di valorizzare i coefficienti di sharing come da tabella seguente:

Coefficiente	Range	Valore
b	$0,3 < 0,6$	0,6
ω	$0,1 < 0,4$	0,4
$b(1+\omega)$	$0,33 < 0,84$	0,84

5. SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI (ARTICOLO 4.7 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

Costi per la gestione post-operativa delle discariche.

Nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 9.3 ARERA prevede che l'ETC possa includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e i costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo: nel caso di specie non si rileva la necessità di prevedere alcun costo connesso alla gestione post-operativa delle discariche, non già contabilizzato diversamente.

Valorizzazione dei contratti di leasing.

La Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 1.10 dispone che l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR oppure in deroga, all'articolo 1.11, prevede che in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, possa valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi. In capo al Comune non sono attivi contratti di leasing operativo e/o finanziario destinati alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dal gestore non sono giunte indicazioni in merito: pertanto si ritiene di non considerare queste indicazioni.

Oneri relativi a fondi perequativi

Un altro aspetto che l'ETC è chiamato a valorizzare è costituito dagli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente, che rientrerebbero nella variabile CO_{AL} tra i costi comuni di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif. In relazione a questo aspetto non si rilevano fondi perequativi nel territorio di competenza dell'ETC.

Ulteriori partite di entrata approvate dall'ETC

All'articolo 1.4 della Determinazione 2/2020/D/Rif, ARERA dispone che debbano essere sottratte dai costi del PEF le entrate relative alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente. Non specificando nulla in merito e ritenendo non ci siano partite approvate dall'Ente territorialmente competente che possano essere considerate espressione di costi meritevoli di appostazione tra i proventi a scomputo dei costi ammessi a copertura tariffaria, si ritiene di non valorizzare questa voce.

6. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (ARTICOLI 4.2 E 4.4 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + Q_{La} + P_{Ga}$$

r_{pia}	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	+1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	-0,1 %
Q_{La}	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 2 della presente relazione	+0,0 %
P_{Ga}	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 2 della presente relazione	+0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+1,6 %

Tuttavia, come stabilito da ARERA all'interno delle istruzioni per il caricamento sul portale, i Comuni che lo scorso anno (2020) non hanno provveduto ad una nuova deliberazione delle tariffe TARI, riconfermando quelle del 2019, nel Piano Finanziario 2021, per procedere alla verifica del rispetto del limite alla crescita e del limite all'incremento della tariffa variabile, non dovranno fare riferimento ai dati del 2020 ma bensì ai valori indicati nel PEF 2019. Per le regioni sopra esposte dunque, il Comune di Lovero, dovrà effettuare il confronto con l'importo dell'anno 2019 come di seguito indicato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata in relazione alla somma dei Piani Finanziari grezzi predisposti dai due gestori (SECAM e Comune) al fine di valutare l'effettiva possibilità di adottare un Piano Finanziario derivante da quanto trasmesso, senza la necessità di apportare alcuna modifica e quindi confermando il rispetto dei limiti imposti dall'Autorità.

La prima verifica è quindi condotta sulla base dei dati emergenti dai Piani Finanziari trasmessi, come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno 2019 (per le motivazioni espresse sopra non corrisponde all'anno $a-1$), pari ad € 59.881,00

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari a 1,6%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2021), pari ad € 70.129,00

Assumendo i dati di costo così come trasmessi dai Gestori, **non appare verificata** la condizione descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$€ 70.129,00 / € 59.881,00 = \mathbf{1,1711} > (1 + 1,6\%) = \mathbf{1,0160}$$

A fronte dell'incremento massimo consentito pari all'1,6%, la somma dei PEF grezzi fa registrare un incremento rispetto all'anno precedente del 17,11%, che rende necessario un intervento da parte dell'Ente Territorialmente Competente.

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS* e *CTR*;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Nel caso specifico non si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione non si rende necessaria. Il valore complessivo del Piano Finanziario, stante il limite alla crescita annuale delle tariffe, ammonta ad **€ 60.839,00** e tale valore è conforme al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, consentendo la copertura sia dei costi per il Gestore e sia dei costi interni del Comune di Lovere.

7. CONGUAGLIO ART. 107 COMMA 5 D.L. 18/2020

Il D.L. 18/2020 c.d. decreto "Cura Italia" all'art 107 comma 5 prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa*

corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". A norma di quanto stabilito, gli Enti che hanno riconfermato le tariffe dell'anno precedente, approvando il Piano Finanziario 2020 entro il 31 dicembre 2020, hanno la possibilità di ripartire il conguaglio derivante dalla differenza fra PEF 2020 e PEF 2019 nel prossimo triennio 2021/2023. Il Comune di Lovere con Delibera di C.C. n. 32 del 28/12/2020 ha scelto di imputare l'intera quota del conguaglio determinato come sopra al Piano Finanziario dell'anno 2021, pertanto è stato inserito l'importo pari ad € 958,00.

8. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FINANZIARIO

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

COMUNE DI LOVERO
PROVINCIA DI SONDRIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

data 24/06/2021	OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERA ARERA 443/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
-----------------	---

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Viste le Deliberazioni n. 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e n. 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 che hanno integrato quella richiamata al punto precedente, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

Osservato, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";*

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, **disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito** di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*;

Rilevato che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

Visto anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000"*;

Considerato che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C., senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare;

Rilevata la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"* ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: *"Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi*

che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF";

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 "Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";*

Vista la FAQ n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che "I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. **Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera";**

Vista la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

Preso atto inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: "In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, **i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF";**

Vista la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 443/2019 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- "a) spazzamento e lavaggio delle strade;*
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*

- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani”;

Visto il Piano Finanziario trasmesso dal Gestore SECAM S.p.A. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate, del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e del servizio di spazzamento e lavaggio strade) con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Vista la Determinazione trasmessa dal Responsabile del Servizio Affari Generali – Entrate Comunali n.91 del 22/06/2021, in qualità di soggetto gestore con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Vista l’Appendice 2 dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l’altro **L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo**”;

Osservato che l’articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che **“Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell’attività di validazione, ne dà comunicazione all’Autorità nell’ambito della trasmissione degli atti di competenza”**;

Considerato che la FAQ 1.3 emanata dall’Autorità il 12 giugno 2020 ha rafforzato il concetto di separazione delle competenze come descritto al punto precedente, affermando che l’Ente territorialmente competente può coincidere con il gestore **“ad esempio qualora l’ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d’opera”**;

Considerato che il Comune di Lovero ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l’una (coincidente con il servizio Affari Generali – Entrate comunali) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un’altra che si dovrà occupare della procedura di validazione e della trasmissione all’Autorità del Piano Finanziario definitivo aggregato;

Considerate le difficoltà applicative dell’impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli

Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, e rilevando il silenzio dell'Autorità durante il primo anno di applicazione, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale;

Acquisita la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/06/2021 ed i relativi allegati, con i quali l'organo di indirizzo ha fornito a questo soggetto tutti gli elementi di completamento rispetto ai Piani Finanziari "grezzi", ponendo lo stesso nella condizione di poter procedere alla validazione del Piano Finanziario unitario che sarà trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Ritenuto che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all'interno dei Piani Finanziari "grezzi" trasmessi dai Gestori rientri tra le competenze dello scrivente in virtù dell'affidamento della validazione del PEF 2021 ottenuto con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/06/2021;

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Ritenuto che la traccia di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, che al paragrafo 4 delinea le *Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Rilevato che la relazione allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della mansione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

IL REVISORE APPROVA E VALIDA

1. La relazione in allegato (Allegato 1) alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI 2021;
2. il Piano Finanziario 2021 costituito dai seguenti allegati alla presente validazione che ne costituiscono parti integranti e sostanziali:
 - a. una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, contenente i dati di tutti i Gestori;
 - b. i due Piani Finanziari "grezzi" predisposti da ciascun Gestore costituiti da un prospetto di costi (ex appendice 1 all. A Delib. 443/2019 ARERA), da una relazione di accompagnamento elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, e da una dichiarazione di veridicità redatte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA
3. di rinviare al Consiglio Comunale tutta la documentazione approvata con la presente Determinazione affinché lo stesso possa adottare il Piano Finanziario unitario 2021.



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI BELLUNO" and "REVISORE" and is partially obscured by the signature.

ALLEGATO 1 ALLA VALIDAZIONE PEF TARI 2021

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A, integrati dalle Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020, con i quali è stato definito il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descrivere le attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2021.

Nello specifico, come si motiverà oltre, lo scrivente interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo".

In particolare, con la presente si forniscono gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "Valutazioni dell'Ente territorialmente competente", in particolare per quanto riguarda il punto 4.1 "Attività di validazione svolta".

1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o

bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *“il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell’ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l’art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Rilevato che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

Visto anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l’art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*;

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Lovero a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, come si vedrà meglio oltre, lo stesso Comune si configura come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione n. 91 del 22/06/2021 ad opera del Servizio Affari Generali – Entrate Comunali.

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l’ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d’opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l’Autorità

infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative nell'ambito dell'Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore questo Comune ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Soggetto gestore: Servizio Affari Generali – Entrate Comunali: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente il servizio ed è quindi quello che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso;
- Soggetto chiamato alla validazione: il Comune, al fine di assicurare adeguati profili di terzietà, ha affidato incarico esterno al sottoscritto per la fase di validazione, anche in considerazione del fatto che per l'attività appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche avvalorate da una comprovata esperienza nel settore.

A tal proposito è bene evidenziare che lo scrivente ha aderito all'attività istruttoria predisposta dalla Società NeoPA s.r.l. in considerazione del fatto che per il medesimo ambito territoriale la stessa nel corso del 2021 ha seguito numerose realtà contermini al Comune di Lovero;

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "*[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*". Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, "*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*".

Pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, è stata individuata la Giunta Comunale quale soggetto decisore deputato alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, la quale ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA.

2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, "*spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso **siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori***".

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente

durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- SECAM S.p.A.
- Comune di Lovero – Servizio Affari Generali – Entrate comunali

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2021. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

Gestore SECAM S.p.A. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni indifferenziate e differenziate, dei servizi di trattamento e smaltimento e trattamento e recupero dei rifiuti urbani e dello spazzamento e lavaggio delle strade e del suolo pubblico)

- in data 22/02/2021 (prot. n. 2669), il Soggetto SECAM S.p.A. ha trasmesso al Comune la seguente documentazione:
 - o Appendice 1 (tabella PEF "grezzo" 2021 elaborata sulla base dello schema tipo deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF);
 - o Appendice 2 (relazione di accompagnamento sulla base dello schema tipo deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF e s.m.i.);
 - o Appendice 3 (dichiarazione di veridicità secondo lo schema tipo deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF e s.m.i.);
 - o Appendice 4 (tabella in ripartizione PEF 2021 "grezzo" per singolo Comune in relazione all'applicazione di driver;
- a seguito di opportune verifiche effettuate dalla Società NeoPA s.r.l. incaricata di supportare il Comune nella fase di validazione, in data 12/03/2021 (prot. n. 1056), è stata trasmessa alla Società SECAM una relazione contenente i profili di criticità rilevati oltre ad una serie di specifiche relative ai dati trasmessi, indicando possibili soluzioni operative per la risoluzione delle problematiche riscontrate; la richiesta in questione ha riguardato i seguenti aspetti:
 - analisi sull'allocazione delle poste indicate dal MTR
 - analisi sulla scomposizione dei costi tra Comuni
 - analisi e conciliazione degli importi in entrata
 - analisi dei costi d'uso del capitale
 - analisi della parte descrittiva prevista dall'art. 18.2 del MTR
- in seguito al riscontro in merito agli aspetti summenzionati fornito dal soggetto SECAM in data 09/04/2021 (prot. n. 1428), è stato rilevato quanto segue:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore:

è stato verificato che gli elementi di costo riportati sono desunti dalla contabilità analitica del Gestore SECAM che ha fornito dettaglio della contabilità analitica dalla quale è stato possibile individuare gli importi dei costi per ciascun conto.

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti:

è stata verificata l'attinenza della modalità di individuazione dei costi alla metodologia ARERA individuata con MTR ex Delibera 443/2019: nella relazione prodotta dal Gestore sono stati riscontrati sia i driver di ripartizione, che le imputazioni derivanti da contabilità analitica della Società. Sono stati altresì verificati elementi propri del MTR quali ad esempio:

- la corretta rivalutazione ISTAT;
- la determinazione dei Costi d'Uso del Capitale in base alle formule contenute nell'Allegato A alla Delibera.

Con riferimento all'allocazione dei costi e dei ricavi ai diversi Comuni, si evidenzia però che il soggetto gestore ha proceduto utilizzando driver di ripartizione descritti all'interno dell'Appendice 2 in relazione a tutte le voci di bilancio e non solo alle poste comuni, quindi non è stato possibile avere evidenza dei costi/ricavi puntuali connessi alla commessa del Comune di Lovero. Il Gestore, sottoscrivendo la Dichiarazione di Veridicità, ha confermato che la ripartizione dei costi è conforme con quanto indicato dall'Autorità nella risposta ricevuta dalla stessa in data 7 gennaio 2020.

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore:

l'erogazione del servizio da parte del gestore SECAM Spa si inquadra nell'ambito di un rapporto *in house providing* tra Comune di Lovero e Società; gli amministratori di quest'ultima hanno precisi doveri di rendicontazione nei confronti dei soci circa il presidio degli equilibri economici finanziari e patrimoniali e la valutazione del manifestarsi del rischio di crisi aziendale; nella relazione sulla gestione riferita all'esercizio 2018, redatta dagli amministratori della partecipata, si rileva che "Con riferimento all'area compliance della governance e modelli di mitigazione dei rischi il modello non ha evidenziato rischi di crisi aziendale di entità significativa".

Con riferimento all'area analisi di bilancio si segnalano quattro indicatori che delineano un rischio "medio/alto": si tratta dell'indice di struttura finanziaria, del rapporto tra Debiti finanziari ed EBITDA e dell'indice di disponibilità finanziaria (ovvero il rapporto tra attività correnti e passività correnti): il bilancio della Società denota un significativo indebitamento, reso necessario per realizzare principalmente le importanti opere idriche previste dal Piano d'Ambito della Provincia di Sondrio. Inoltre la Società non ha beneficiato di particolari conferimenti patrimoniali da parte di soci pubblici, come successo per altri gestori idrici di altri territori. Il dato relativo all'indebitamento, unito quindi alla contenuta patrimonializzazione della società, si somma poi agli indici di natura reddituale, ove si segnala come le caratteristiche del territorio valtellinese non siano certo un fattore positivo capace di migliorare l'Ebitda rispetto ad altre società di gestione del servizio idrico integrato. Risulta infine peggiorato l'indice di disponibilità finanziaria, calcolato come rapporto tra attività correnti e passività correnti, anche in conseguenza di un marcato incremento del ricorso al debito bancario a breve e ai debiti verso fornitori.

Coerentemente con quanto sopra esposto, a fronte dell'andamento della situazione finanziaria della Società, si segnala che in data 9 dicembre 2019, l'Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato per l'approvazione di un Piano Industriale 2019/2023 rivisto e il relativo sviluppo previsionale fino al 2044, anno di scadenza della concessione idrica.

Tale piano risulta asseverato dalla società di revisione indipendente E&Y Advisory S.p.a., che ha ritenuto che, alla luce dei flussi di cassa attesi nell'arco temporale 2019- 2044, il piano sia sostenibile dal punto di vista finanziario e che dunque sia ragionevole ritenere che la società sarà in grado di rispettare, tramite i flussi di cassa generati, gli impegni di pagamento derivanti dai suoi finanziamenti. Parte integrante e fondamentale di tale piano, risulta essere l'operazione finanziaria negoziata con gli Istituti di Credito Valtellinese, Banco popolare di Sondrio, Ubi Banca ed Intesa San Paolo.

Di seguito vengono riepilogati termini e le condizioni:

- Creval ha previsto l'erogazione di 10.000.000 € ed il relativo rimborso dovrà avvenire entro il 2040 (partendo dal 2020);
- Banca Popolare di Sondrio: erogazione di 10.000.000 € (rimborso entro 2040, sempre partendo dal 2020);
- Intesa San Paolo: erogazione di 15.000.000 € (rimborso entro il 2043, partendo dal 2020) in tre tranches di pari importo nel 2019, 2020 e 2021;
- Ubi Banca: erogazione di 10.000.000 € (rimborso entro il 2033, a partire dal 2021).

I finanziamenti erogati da Intesa San Paolo ed Ubi sono dedicati al sostegno del piano di investimenti, mentre quelli erogati da Creval e da Banco Popolare di Sondrio sostituiscono le linee a breve già utilizzate dalla società. E&Y Financial Advisory S.p.a. ha attestato il rivisto piano industriale ed il suo sviluppo previsionale fino al 2044, verificandone la ragionevolezza e sostenibilità finanziaria. (...)

Si evidenzia peraltro come il cosiddetto indice di "capacità di rimborso dei mutui" denota un valore dei cespiti superiori al valore dell'indebitamento finanziario al 31 dicembre 2019, evidenziando così una implicita capacità, in caso di interruzione della gestione dei servizi, di rimborsare l'indebitamento contratto attraverso il riconoscimento del valore degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati da parte di un eventuale nuovo gestore subentrante (il nuovo gestore dovrebbe riconoscere a Secam il valore RAB degli investimenti realizzati).

Si conclude, pertanto, che per quanto sopra esposto, ed anche per effetto della manovra finanziaria di cui sopra, allo stato attuale si possa escludere un forte rischio di crisi aziendale."

Rispetto a quanto sopra riportato, considerato che la società negli ultimi 5 esercizi ha conseguito i risultati di esercizio positivi riportati nella tabella più sotto e che, dalla relazione degli amministratori non vengono rilevate criticità relative alla gestione del servizio di igiene ambientale, si ritiene che possa essere riscontrato l'equilibrio economico finanziario del suddetto servizio in capo al gestore.

SECAM Spa	2019	2018	2017	2016	2015
Risultato d'esercizio	877.311	961.795	947.447	820.215	539.816

Alla luce di quanto descritto fin qui e sulla base di quanto rilevato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/06/2021 in relazione all'applicazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4.3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 443/2019, si ritiene di validare il Piano finanziario del soggetto gestore.

Gestore – Servizio Affari Generali – Entrate comunali (attività di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti)

- in data 22/06/2021 il Servizio Affari Generali – entrate Comunali ha adottato la Determinazione n.91 contenente la documentazione relativa al servizio di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti e più in generale i costi sostenuti dal Comune di Lovero, consistente in:
 - o Schema dei costi ex appendice 1 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione esplicativa ex appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Dichiarazione di veridicità ex appendice 3 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione descrittiva del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune nell'anno 2019 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2019 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D. Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2019, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2019, ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato.

La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base dei mq occupati dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Nel corso dell'anno 2019 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2018, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari al 85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato


di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2019 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel PEF viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e Appendice 2) e tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie)
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/06/2021 che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso. Rilevando anche i valori determinati dalla Giunta Comunale (fattori di sharing; valorizzazione delle componenti PG e QL) sono conformi a quanto disciplinato dall'Autorità con Deliberazione 443/2019, si provvede a validare il Piano Finanziario 2021 per il Comune di Lovero.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI LOVERO" at the top and "CONSIGLIO COMUNALE" at the bottom. The signature is a stylized, cursive "M" with a long horizontal stroke extending to the right.

COMUNE DI LOVERO (SO)

Verbale n. 10/L del 24 giugno 2021

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

Il giorno 24 giugno 2021 il Revisore Unico del Comune di Lovero nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2018 procede all'esame della proposta di cui in oggetto

“Approvazione tariffe TARI e fissazione delle scadenze di versamento”

Preso atto di:

- di aver ricevuto la proposta di cui in oggetto e di averla analizzata;
- di aver ricevuto il parere favorevole di Regolarità tecnica contabile rilasciati

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta approvazione delle tariffe tari e fissazione delle scadenze versamento.

Brescia, 24 giugno 2021

Il Revisore
Dott. Maurizio Rubessa

